

**CONTRATTO D'APPALTO**  
**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA VERIFICA**  
**PREVENTIVA, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DEL PROGETTO**  
**ESECUTIVO RELATIVO AL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA**  
**AUTOSTRADALE/TANGENZIALE DI BOLOGNA (COMMESSA 0G190)**

**TRA**

Autostrade per l'Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "Committente")

**E**

\_\_\_\_\_ (C.F./P.IVA \_\_\_\_\_), con sede e domicilio legale in \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "Appaltatore"),

congiuntamente intese anche come le "Parti".

**PREMESSO CHE**

- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento del servizio avente ad oggetto la verifica preventiva, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., del progetto esecutivo relativo al potenziamento del sistema Autostradale/Tangenziale di Bologna (commessa 0G190);
- il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S- IT \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/20\_\_ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/20\_\_;
- I codici identificativi della procedura sono: Codice Appalto n. 40835 – Codice CIG n. \_\_\_\_\_ – Codice CUP n. \_\_\_\_\_;
- la Società \_\_\_\_\_ è risultata aggiudicataria della procedura e, per l'effetto, la medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto

del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;

- è stata richiesta per la Società \_\_\_\_\_ l'informativa di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (*eventuale*: con esito positivo);
- (*eventuale*: pertanto, si procede alla stipula del presente contratto sotto la condizione risolutiva di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall'invio della richiesta di informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011");
- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo all'Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all'articolo art. 80 del D.Lgs 50/16;
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando e dal Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue.

## Articolo 1

### **Definizioni**

Ai fini del presente atto si intende per:

**Committente:** Autostrade per l'Italia S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.

**Appaltatore:** il soggetto al quale la Committente affida l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;

**Contratto:** l'insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committente e l'Appaltatore ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, così come meglio specificati al successivo articolo 2;

**Prestazioni oggetto di affidamento:** il complesso delle attività che l'Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di Contratto;

**Responsabile del Procedimento (RUP):** l'ing. Fabio Visintin nominato dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento;

**Verificatore:** il sig. \_\_\_\_\_ ovvero il soggetto nominato dall'Appaltatore quale persona fisica personalmente incaricata della verifica del progetto esecutivo e deputata al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto,

**Referente Tecnico dell'Appaltatore:** il sig. \_\_\_\_\_ nominato dall'Appaltatore come figura di interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza connessa al Contratto (tale soggetto può coincidere con il Verificatore).

## Articolo 2

### **Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- l'Allegato "A" (Capitolato Speciale);
- l'Allegato "B" (Offerta Tecnica dell'Appaltatore);
- l'Allegato "C" (Offerta Economica dell'Appaltatore);
- l'Allegato "D" (Offerta Tempo);
- l'Allegato "E" (Cauzione Definitiva);
- l'Allegato "F" (polizza Responsabilità Professionale).

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

## Articolo 3

### **Oggetto del Contratto**

Il Contratto ha ad oggetto il servizio di verifica del progetto esecutivo relativo al potenziamento del sistema Autostradale/Tangenziale di Bologna, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i. e meglio disciplinato, nel dettaglio, nel Capitolato Speciale allegato al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e che l'Appaltatore dichiara di conoscere in ogni parte e di accettare.

Le prestazioni oggetto dell'appalto potranno essere eseguite dall'Appaltatore presso la propria sede, fermo restando l'impegno dell'Appaltatore a partecipare a tutte le riunioni, ivi comprese quelle richieste dal RUP, dal progettista e dall'Appaltatore stesso presso la sede di Roma della Committente.

La verifica dovrà essere effettuata sulla totalità dei documenti progettuali, ivi compresi quelli inerenti al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e non "a campione", secondo quanto meglio precisato nel capitolato speciale e secondo le prescrizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 50/2016, nonché quelle contenute nelle altre leggi e norme che regolano la materia.

All'Appaltatore sarà consegnata tutta la documentazione necessaria, firmata dal progettista ed eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in un'unica copia, oltre che su supporto informatico, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

La trasmissione della documentazione di progetto da parte della Committente potrà avvenire per invii parziali. Per invio parziale si intende un invio avente ad oggetto la trasmissione di un'area di progetto e/o capitoli completi e, quindi, tale da consentire all'Appaltatore di procedere all'attività di verifica in progress. La pianificazione di tali eventuali invii parziali sarà comunicata dalla Committente al momento dell'attivazione del servizio e la documentazione oggetto del primo invio parziale verrà comunque inviata all'Appaltatore entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

L'attività di verifica comprende, altresì, le seguenti attività meglio disciplinate nel Capitolato Speciale allegato:

- attività di analisi e valutazione di tutti i documenti emessi dai progettisti per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o permessi che si dovessero rendere necessari prima dell'inizio delle attività di realizzazione dell'opera;
- tenuta del "Registro delle non conformità".

Delle attività di verifica svolte dovrà essere data evidenza a mezzo di rendicontazioni analitiche. In particolare, è onere dell'Appaltatore trasmettere report di avanzamento settimanali, che riassumano lo stato di avanzamento della verifica in numero di elaborati esaminati. A conclusione della verifica degli elaborati progettuali, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente, su copia cartacea e su supporto informatico in formato PDF ed editabile, almeno un Rapporto Intermedio, contenente le eventuali osservazioni specifiche per ogni elaborato. In caso di invii parziali da parte della Committente, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente un Rapporto Intermedio per ogni invio parziale.

Il Rapporto Intemedio sarà trasmesso dalla Committente al Progettista, il quale dovrà formulare per iscritto le proprie considerazioni, da inviare alla Committente entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del documento. Le considerazioni del Progettista saranno esaminate in contraddittorio con l'Appaltatore e il RUP, coinvolgendo, se del caso, su proposta di quest'ultimo, gli esperti di riferimento.

A seguito di ogni contraddittorio con il Progettista, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente, entro due giorni dal contraddittorio, un verbale firmato dal Progettista, dall'Appaltatore e dagli eventuali esperti coinvolti.

È onere dell'Appaltatore procedere alla verifica di eventuali elaborati modificati dal Progettista a valle del/i contraddittorio/i, entro 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli elaborati oggetto di integrazione e/o adeguamento.

A conclusione dell'iter di verifica dovrà essere trasmesso alla Committente il Rapporto conclusivo firmato dal Verificatore, nei modi e nei tempi indicati nel prosieguo e nel Capitolato Speciale allegato; nel documento va riportato l'esito dell'attività di verifica svolta ed attestata l'avvenuta verifica del progetto.

L'esito della verifica dovrà essere adeguatamente motivato e potrà essere:

- positivo;
- positivo con prescrizioni;
- negativo.

In caso di esito "positivo con prescrizioni", che comporti la necessità da parte del Progettista di rielaborare alcuni elaborati e/o documenti, comunque denominati, del progetto esecutivo ovvero di modificare gli stessi conformemente alle indicazioni contenute nel rapporto conclusivo, sarà onere dell'Appaltatore provvedere alla verifica degli elaborati modificati dal Progettista e redigere un nuovo Rapporto conclusivo. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, le relazioni tecniche e amministrative, gli elaborati grafici, la corrispondenza e quanto altro prodotto dall'Appaltatore dovranno essere redatti in lingua italiana.

La Committente ha facoltà di apportare variazioni al contratto alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 106, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016.

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al successivo articolo 4, la Committente, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, ha facoltà di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto.

## Articolo 4

### **Obblighi dell'Appaltatore**

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto e a quelle deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Speciale e dall'Offerta Tecnica in buona fede e con la dovuta diligenza. Sono a carico dell'Appaltatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- comunicare alla Committente ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del regolare svolgimento del servizio, tramite la figura del Verificatore;
- organizzare un gruppo di lavoro tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità descritte nel Capitolato Speciale e nell'Offerta Tecnica presentata in gara;
- dare preventiva comunicazione alla Committente di eventuali situazioni di incompatibilità, al fine di valutarne congiuntamente gli effetti;
- consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle opportune verifiche sulla regolare esecuzione del servizio.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di tali obblighi, la Committente potrà risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo "Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa".

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad utilizzare personale professionalmente adeguato secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale e nell'Offerta Tecnica presentata in gara e a mantenere il gruppo di lavoro così come nominativamente indicato nell'Offerta Tecnica, salvo il caso di impedimenti non dovuti a colpa dell'Appaltatore e dallo stesso non prevedibili. Le sostituzioni che si dovessero rendere eventualmente necessarie dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Committente e comunque garantire la messa a disposizione di figure professionali in possesso degli stessi requisiti minimi richiesti nel disciplinare di gara e/o offerti dall'Appaltatore nell'Offerta Tecnica.

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 30 commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

## Articolo 5

### **Responsabilità dell'Appaltatore**

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento e di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti che regolano la materia, obbligandosi a rispettarle. L'Appaltatore si obbliga pertanto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del Contratto.

In conseguenza di ciò l'Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all'affidamento stesso.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo "Importo del contratto". L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto.

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione del servizio, restando implicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state dallo stesso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. I controlli eventualmente eseguiti dalla Committente durante l'esecuzione del servizio o l'eventuale approvazione da parte della Committente di procedure adottate o documenti prodotti dall'Appaltatore, non limitano né riducono la responsabilità dell'Appaltatore nell'adempimento degli obblighi e oneri disciplinati nel presente Contratto e nella normativa di legge ad esso applicabile.

## **Articolo 6**

### **Importo del Contratto**

Il corrispettivo dovuto dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto è pari a € \_\_\_\_\_, iva esclusa.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente articolo, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale quali a titolo esemplificativo e

non esaustivo, gli oneri di cancelleria, le spese di comunicazione (corriere, telefoni, fax, etc...), le spese di trasporto e quelle connesse alle strumentazioni, materiali di consumo e a quant'altro necessario per l'esecuzione del servizio, ivi inclusi gli oneri fiscali e assicurativi.

Il corrispettivo di cui sopra sarà fatturato dall'Appaltatore secondo le modalità indicate all'articolo "Fatturazione e Pagamenti".

### **Articolo 7**

#### **Avvio dell'Esecuzione del Contratto**

Il RUP comunicherà all'Appaltatore per iscritto, anche a mezzo pec, l'avvio delle prestazioni con un congruo preavviso e contestualmente invierà all'Appaltatore la documentazione di progetto oggetto di verifica o, nel caso di invii parziali, la prima parte della suddetta documentazione.

Il RUP compilerà un verbale relativamente all'avvio dell'esecuzione del contratto e all'invio della documentazione o di parte di essa; il suddetto verbale sarà controfirmato tra le Parti.

### **Articolo 8**

#### **Durata e Opzione**

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 90 giorni naturali e consecutivi o nel termine eventualmente ridotto offerto dall'Appaltatore in fase di gara, decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione di progetto da parte della Committente. Nel caso di invii parziali della documentazione di progetto, verranno concessi per l'esecuzione del servizio ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dell'ultimo invio parziale.

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo "Penali".

La Committente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione del Contratto nei casi previsti dall'articolo 107 del D.lgs 50/2016, così come disciplinato al successivo articolo "Sospensione del Contratto".

### **Articolo 9**

#### **Penali**

In caso di ritardo da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, troveranno applicazione le penali per il ritardo calcolate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo “Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa” e affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni residue, in danno dell'Appaltatore inadempiente. In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Qualora l'eventuale credito dell'Appaltatore non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a fronte delle penali, la Committente, per l'importo residuo, potrà incamerare la cauzione di cui al successivo articolo “Cauzione definitiva”.

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP l'Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'articolo “Sicurezza sul lavoro” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora l'Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la Committente si riserva di applicare all'Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

#### **Articolo 10**

##### **Referente Tecnico dell'Appaltatore e Responsabile Unico del Procedimento**

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto e comunque entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall'Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti dell'Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato.

Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione all'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata alla Committente a mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento di siffatta comunicazione la variazione assumerà efficacia.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

### **Articolo 11**

#### **Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991)**

##### **variazioni organismi tecnici ed amministrativi**

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

E' fatto obbligo all'Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.

Parimenti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente l'eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'art. 182 bis della Legge Fallimentare.

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex art. 1456 c.c.

### **Articolo 12**

#### **Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali**

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al RUP, a mezzo pec o fax, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del Contratto, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

L'Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

L'Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

### **Articolo 13**

#### **Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale**

La regolarità contributiva dell'Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva dell'Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest'ultima a prestatori di lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell'Appaltatore, maggiorato degli interessi legali.

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all'Appaltatore gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

#### **Articolo 14**

##### **Anticipazione**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 del Codice, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni, verrà corrisposta a favore dell'Appaltatore un'anticipazione dell'importo contrattuale di ammontare pari al 20%.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse legale applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia dovrà essere presentata al RUP in copia elettronica con firma digitale autenticata del sottoscrittore e del garante.

Il recupero dell'anticipazione avverrà progressivamente all'avanzamento dell'attività, mediante trattenute sui pagamenti fino a concorrenza del valore complessivo dell'anticipazione medesima.

L'ammontare della garanzia verrà ridotto nel corso dell'esecuzione della prestazione, proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte della Committente.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

#### **Articolo 15**

##### **Fatturazione e Pagamenti**

##### **Pagamenti**

Le Parti, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, espressamente convengono che i pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 60 giorni fine mese data ricevimento fattura, emessa su specifica richiesta del RUP.

Resta inteso che non sarà riconosciuto all'Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche indicazioni del RUP e la trasmissione della stessa della medesima ad Aspi.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

### **Modalità di fatturazione**

Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate:

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto /

/ Campo 2.1.2.2.in cui inserire il numero del presente ordine di acquisto /

### **Gestione contabilità**

Il pagamento del compenso di cui al precedente articolo "Importo del contratto" avverrà con le seguenti modalità:

- 70% alla presentazione da parte dell'Appaltatore del rapporto intermedio, secondo quanto disciplinato al precedente articolo "oggetto del contratto". Nel caso fossero necessari più rapporti intermedi, in conseguenza degli invii parziali della documentazione oggetto di verifica da parte della Committente, il 70% verrà contabilizzato in proporzione al numero di rapporti intermedi presentati dall'Appaltatore.
- 30% saldo a conguaglio, alla presentazione da parte dell'Appaltatore del rapporto conclusivo, secondo quanto disciplinato al precedente articolo "oggetto del contratto", purché lo stesso abbia già assolto a tutte le incombenze ad esso facenti capo.

In caso di RTI le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna per l'importo corrispondente agli importi convenuti per l'esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalità, i termini e le condizioni suidicati.

## **Articolo 16**

### **Invariabilità dei Prezzi**

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

L'Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

## Articolo 17

### **Cessione del credito o del Contratto**

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.

In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del Codice identificativo gara (CIG).

La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

## Articolo 18

### **Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta**

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo articolo "Clausola risolutiva espressa".

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l'Appaltatore indica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i

nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare ogni variazione dell'indirizzo pec intervenuta nelle more dell'emissione del buono.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell'Appaltatore, a qualsiasi titolo attinenti il presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale \_\_\_\_\_ dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare su detto/i conto/i, sono :

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_;

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_;

.....

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP ove previsto indicato in epigrafe.

### **Articolo 19**

#### **Comunicazioni e domicilio**

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: \_\_\_\_\_ all'attenzione di \_\_\_\_\_.

APPALTATORE: \_\_\_\_\_ all'attenzione di \_\_\_\_\_.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

### **Articolo 20**

#### **Sicurezza Sul Lavoro**

L'attività prevista dal presente contratto non comporta alcuna interazione tra Committente e Appaltatore; non richiede quindi la redazione di un DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze.

L'Appaltatore è tenuto altresì a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 21**

### **Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori**

L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 30, comma 6 del Codice.

Qualora la Committente, anche successivamente alla verifica di conformità, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore, la Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli



obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

## **Articolo 22**

### **Tutela dell'ambiente e della Sicurezza**

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato speciale.
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza.
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine l'Appaltatore dovrà fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;

## **Articolo 23**

### **Cauzione Definitiva**

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del Contratto e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l'Appaltatore medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la garanzia definitiva menzionata nelle premesse.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l'Appaltatore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo "Importo del contratto" o dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo "Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa".

#### **Articolo 24**

##### **Polizza R.C. Professionale**

L'Appaltatore, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, deve essere munito di una polizza di Responsabilità Civile Professionale a copertura dei rischi di natura professionale derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. A tal proposito l'Appaltatore ha predisposto la polizza n. \_\_\_\_\_ stipulata con \_\_\_\_\_ con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 2.500.000,00.

#### **Articolo 25**

##### **Nomina di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679**

In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente contratto comporta per l'Appaltatore di trattare dati di cui la Committente è Titolare, la stessa provvederà a nominare, con separata lettera inviata dal RUP e da restituire controfirmata allo stesso, l'Appaltatore quale "Responsabile" del Trattamento ai sensi dell'art.28 del Regolamento Europeo 2016/679.

Del pari l'Appaltatore si impegna a nominare per iscritto come Incaricati del trattamento dei dati personali gli addetti, propri dipendenti o eventuali altre persone fisiche (consulenti e/o subappaltatori autorizzati dal Titolare), che siano autorizzati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare medesimo, comunicando a quest'ultimo, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli Incaricati nominati.

## **Articolo 26**

### **Sospensione del Contratto**

Il RUP potrà ordinare la sospensione delle attività oggetto di affidamento, indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse. nei casi tassativamente indicati dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Della sospensione sarà redatto apposito verbale che sarà controfirmato dall'Appaltatore.

Alla cessazione delle cause di sospensione, il RUP provvederà alla ripresa del contratto redigendone verbale in contraddittorio con l'Appaltatore.

Il verbale di ripresa dovrà essere controfirmato dall'Appaltatore.

## **Articolo 27**

### **Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi**

L'Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

## **Articolo 28**

### **Subappalto e Avalimento**

#### **Subappalto**

Non è ammesso il subappalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del Codice.

#### **Avalimento**

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa.....alle condizioni previste dal contratto di avalimento allegato in sede di gara.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'attività dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

L'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera l'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice.

Ai sensi dell'art. 89, comma 9, d.lgs. 50 del 2016 la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'appaltatore.

## Articolo 29

### **Riserve dell'Appaltatore**

1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l'appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al presente Contratto, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui al precedente articolo "Comunicazioni e domicilio", a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrente dall'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio per l'esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all'articolo "Comunicazioni e domicilio" del Contratto, sempre a pena di decadenza, in occasione dell'emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di contratto.
3. Le Riserve dovranno essere formulate dall'appaltatore, a pena di inammissibilità e sin dalla prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l'Appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l'Appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalità di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non è ammissibile alcuna modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motivazionale che nella parte economica, successiva alla sua prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti "fatti continuativi", è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui l'appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del "fatto continuativo" stesso.

4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere dall'Appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti: tale provvisorietà quindi non potrà mai essere invocata dall'appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché dell'art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità.

6. All'esame ed alla eventuale definizione delle riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 nonché all'art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.

### **Articolo 30**

#### **Certificato di verifica di conformità**

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare che l'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Contratto e di legge.

Al termine dell'esecuzione delle prestazioni, verrà effettuata, da parte della Committente, per il tramite di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.

Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte della Committente.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

### **Articolo 31**

#### **Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy**

##### **Anticorruzione**

L'Appaltatore si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per

l'Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia). Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. L'Appaltatore è inoltre tenuto a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Società ai fini anticorruzione e rilasciate anteriormente alla sottoscrizione del contratto. L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per espressa pattuizione tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio di Autostrade per l'Italia.

### **Articolo 32**

#### **Impegno di Riservatezza**

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione del contratto

### **Articolo 33**

#### **Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto**

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR), le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A., da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è l'ing. Alberto Selleri quale Direttore della Direzione Sviluppo Rete della stessa Società.

Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: [dpo@pec.autostrade.it](mailto:dpo@pec.autostrade.it), al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

- L'Appaltatore .....

### **Articolo 34**

#### **Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa**

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti agli obblighi previsti a carico dell'Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: Articolo 3 “Oggetto del contratto”, Articolo 4 “Obblighi dell'Appaltatore”, Art. 11 “Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi”, Articolo 12 “Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Articolo 17 “Cessione del credito o del Contratto”, Articolo 18 “Obbligo di

Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, Articolo 20 “Sicurezza Sul Lavoro”, Articolo 21 “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Articolo 22 “Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza”, Articolo 23 “Cauzione Definitiva”, Articolo 28 “Subappalto e Avvalimento”, Articolo 31 “Codice Etico; Modello di organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione”.

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec:

- a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’Appaltatore pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- d) il caso in cui l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto;
- e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore, il Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice, ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati sarà legittimato ad escutere la cauazione definitiva di cui al precedente articolo “Cauzione Definitiva”, fatto salvo il risarcimento del danno.

Si applicano, in ogni caso, gli artt. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo “Cauzione Definitiva”. In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.
- L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.



### **Articolo 35**

#### **Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010**

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

### **Articolo 36**

#### **Recesso**

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente contratto, previa comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalità di cui all'articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente articolo "Importo del Contratto" e l'ammontare delle prestazioni eseguite.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.

### **Articolo 37**

#### **Foro Competente**

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Contratto o comunque a queste connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

### **Articolo 38**

#### **Spese e Regime fiscale dell'Affidamento**

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A.,

dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l'Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore ed inviata, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo: [autostradeperlitalia@pec.autostrade.it](mailto:autostradeperlitalia@pec.autostrade.it).

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l'Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Art. 5 “Responsabilità dell'Appaltatore”, Art. 9 “Penali”, Art. 15 “Fatturazione e Pagamenti”, Art. 17 “Cessione del Credito o del Contratto”, Art. 23 “Cauzione Definitiva”, Art. 26 “Sospensione del contratto”, Art. 34 “Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”, Art. 36 “Recesso”, Art. 32 “Riservatezza”, Art. 37 “Foro Competente”.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*